



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N.5.1..... DEL7. NOV. 2016

OGGETTO: Attribuzione delle deleghe in materia paesaggistica all'Unione Montana Valbrenta, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 per il Comune di Eneo (VI). Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui all'art. 45 ter, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il Comune di Eneo (VI) intende affidare all'Unione Montana Valbrenta lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio; il presente provvedimento revoca quindi la delega al suddetto Comune ed assegna all'Unione Montana Valbrenta le competenze amministrative in materia di paesaggio per il territorio del Comune di Eneo, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la nota del Comune di Eneo (VI) prot. 7957 del 28 ottobre 2016 (acquisita al prot. reg. 421571 del 31 ottobre 2016) con la quale il Sindaco comunicava la volontà espressa dal Consiglio comunale nella deliberazione n. 8 del 27 luglio 2016 di delegare all'Unione Montana Valbrenta lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio;

Vista la nota dell'Unione Montana Valbrenta prot. 7651 del 13 settembre 2016 (acquisita al prot. regionale n. 349485 del 16 settembre 2016) con la quale il Presidente comunicava che il Consiglio dell'Unione con delibera n. 20 del 8 luglio 2016 aveva accolto la richiesta del comune di Eneo di svolgere le funzioni paesaggistiche per conto del comune stesso;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visti gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;

Vista la DGR 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";

Verificato che l'art. 146, comma 6 del d.lgs n. 42/2004 consente alla Regione di delegare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio non solo a comuni, province ed enti parco ma anche a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali stessi;

Vista la DGR 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;

Visto il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010 n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti idonei, nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco, in particolare il decreto 11 febbraio 2011, n. 7;

Verificato che il Comune di Enego (VI) era stato inserito in detto elenco con DDR n. 7 /2011, in quanto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

Verificato che all'Unione Montana Valbrenta (subentrata alla preesistente Comunità Montana del Brenta) con decreto 2 febbraio 2011, n. 5 era stata delegata la gestione del servizio associato in materia paesaggistica per conto dei comuni del proprio territorio aderenti al servizio stesso in base ad apposita convenzione;

Constatato che il suddetto servizio svolge tutte le funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui all'art. 45 bis, comma 2, della LR 11/2004, ovvero:

- a) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice;
- b) l'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del Codice;
- c) l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5 e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione;

DECRETA

1. di prendere atto della volontà del Comune di Enego (VI) di aderire, con apposita convenzione, al servizio associato istituito presso l'Unione Montana Valbrenta per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
2. di attribuire all'Unione Montana Valbrenta, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di Enego;
3. di cancellare il Comune di Enego dall'elenco degli enti idonei, e conseguentemente, di revocare le deleghe precedentemente attribuite in materia paesaggistica;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Enego, all'Unione Montana Valbrenta, nonché al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 45 ter, comma 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.



Arch. Vincenzo Fabris